



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 241 del 19/07/2022

INDICE

TITOLO I

L'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE

Capo I - Principi generali dell'Insegnamento

Art.1 L'insegnamento del bridge

Art.2 L'insegnamento giovanile e universitario

Art.3 L'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

Capo II - Abilitazioni all'Insegnamento

Art.4 Abilitazione all'insegnamento del bridge

Art.5 Abilitazione all'insegnamento giovanile e universitario

Art.6 Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

Art.7 Abrogato

TITOLO II

IL SETTORE INSEGNAMENTO

Capo I - Principi informativi

Art.8 Natura e funzioni

Art.9 Programmi e strumenti didattici

Capo II - Struttura del Settore insegnamento

Art.10 Presidente del Settore Insegnamento

Art.11 Commissione del Settore Insegnamento

Art.12 Responsabili del Settore Insegnamento

Art.13 Responsabile dell'Area Tecnica

Art.14 Attribuzioni e compiti dei Responsabili

Art.15 Segreteria

Art.16 Aree operative

Art.17 Durata in carica, decadenza e revoca

Art.18 Organi di Disciplina

Art.19 Procedura e Provvedimenti

Art.20 Collegio di Disciplina d'Appello

Art.21 Disposizioni finali



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 241 del 19/07/2022

TITOLO I

L'INSEGNAMENTO DEL BRIDGE

Capo I - Principi generali dell'Insegnamento

Art. 1 - L'insegnamento del bridge

1.L'insegnamento del bridge è effettuato da soggetti abilitati che hanno conseguito specifica qualifica federale come previsto dal Regolamento Tecnici Federali – Operatori Societari, Scolastici e Universitari della Federazione Italiana Gioco Bridge ed è svolto attraverso scuole, corsi, lezioni, seminari, presso le sedi degli Affiliati o presso Enti e Amministrazioni pubbliche o private con cui la FIGB ha stretto rapporti.

2.La Scuola Pubblica Statale Italiana, le Università degli Studi, i Centri Universitari Sportivi, l'Università della terza età, le Federazioni Sportive Nazionali o le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, le Amministrazioni Locali, gli Ordini Professionali e le Forze Armate sono da intendersi rientrare nel concetto di Amministrazioni di cui al primo comma del presente articolo.

3.Tutti gli Enti Affiliati ed i Tesserati della FIGB sono tenuti alla conoscenza ed all'osservanza delle disposizioni dettate dal presente Regolamento.

Art. 2 - L'insegnamento giovanile e universitario

1.L'insegnamento del bridge giovanile si rivolge ai giovani sino ai 25 anni di età. L'attività di insegnamento viene svolta presso gli Enti Affiliati e gli Istituti Scolastici aderenti al Progetto FIGB "Bridge a Scuola".

2.L'insegnamento del bridge universitario si rivolge ai giovani sino ai 28 anni di età. L'attività di insegnamento viene svolta presso gli Enti Affiliati e le sedi delle Università o degli Atenei aderenti al «Progetto Universitario».

3.Si intende in questo modo offrire ai giovani il più corretto approccio al bridge agonistico e la più adeguata metodologia didattica.

Art. 3 - L'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

1.Nell'ambito della Scuola Pubblica Statale Italiana l'insegnamento del bridge viene effettuato con l'Alto Patrocinio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

Capo II - Abilitazioni all'insegnamento

Art. 4 - Abilitazione all'insegnamento del bridge

1.L'insegnamento del bridge può essere svolto solamente da Insegnanti abilitati ~~e autorizzati~~ dalla FIGB, in possesso di specifici requisiti e a seguito del conseguimento della qualifica di Insegnante di Primo Livello, Secondo Livello o Terzo Livello o da parte degli Operatori Scolastici o Universitari, come disciplinato dal Regolamento Tecnici Federali – Operatori Societari, Scolastici e Universitari.

2. L'abilitazione all'insegnamento è certificata dall'iscrizione all'Albo Tecnici Federali o ai Registri Operatori Societari, Scolastici e Universitari e dalla Tessera Federale che ne documenta l'iscrizione annuale.

Art. 5 - Abilitazione all'insegnamento Giovanile e Universitario

1.L'insegnante, iscritto all'Albo Tecnici Federali o Registro Operatori Societari, che possieda i requisiti specificatamente richiesti, è automaticamente abilitato a svolgere attività di insegnamento giovanile e universitario presso Istituti Scolastici o Atenei aderenti al progetto FIGB.

Art. 6 - Abilitazione all'insegnamento nella Scuola Pubblica Statale Italiana

1.Nell'ambito della struttura della Scuola Pubblica Statale Italiana e negli Atenei, l'insegnamento del bridge può essere svolto da soggetti che hanno ottenuto qualifica di Precettore o Tutor, ovvero con il benestare del Dirigente d'Istituto, da insegnanti Federali di Primo Livello, Secondo Livello o Terzo Livello.



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 241 del 19/07/2022

Art. 7 - Abrogato

TITOLO II

IL SETTORE INSEGNAMENTO

Capo I - Principi informativi

Art. 8 Natura e funzioni

1. Il Settore Insegnamento della FIGB è deputato allo studio, all'organizzazione e alla gestione di tutte le problematiche connesse alla formazione, all'aggiornamento, all'inquadramento e alla disciplina degli insegnanti di bridge, alla predisposizione della didattica e della metodologia dell'insegnamento, nonché all'organizzazione delle attività sportive degli iscritti ai corsi.

Art. 9 - Programmi e strumenti didattici

1. La Commissione del Settore Insegnamento, secondo le indicazioni del presente Regolamento, detta i principi informativi cui attenersi nell'insegnamento e vara i programmi ufficiali, indicando gli strumenti e predisponendo il materiale didattico e pedagogico; propone inoltre l'elenco ufficiale dei testi che possono essere adottati dagli insegnanti.

Capo II - Struttura del Settore insegnamento

Art. 10 - Il Presidente del Settore Insegnamento

1. Il Presidente, nominato dal Consiglio Federale, rappresenta il Settore Insegnamento a tutti gli effetti e dura in carica un quadriennio olimpico.

2. Il Consiglio Federale ha facoltà, in qualsiasi momento, di disporre la revoca senza obbligo di motivazione.

Art. 11 - Commissione del Settore Insegnamento

1. La Commissione del Settore Insegnamento è composta:

1. dal Presidente del Settore Insegnamento;
2. da quattro componenti nominati dal Consiglio Federale su proposta del Presidente del Settore Insegnamento; durano in carica un quadriennio olimpico e il Consiglio Federale ha facoltà, in qualsiasi momento, di disporre la revoca senza obbligo di motivazione.

2. I compiti della Commissione Insegnamento sono:

1. Proporre e gestire azioni sull'insegnamento
2. Condurre e controllare l'operato degli iscritti all'Albo ed ai Registri
3. Indire stage ed esami
4. Organizzare gare e Campionati del Settore
5. Decidere sull'eventuale reintegro di iscritti all'Albo ed ai Registri
6. Proporre al Consiglio Federale le iscrizioni e le cancellazioni riferite all'Albo dei Tecnici Federali e Registro Operatori Societari, Scolastici e Universitari.
7. Autorizzare corsi di bridge al di fuori di Strutture riconosciute dalla FIGB previo parere della struttura territoriale

Art. 12 - Responsabili del Settore Insegnamento

1. Fra i membri della Commissione Insegnamento vengono individuati:

- A. Responsabile dell'Area Tecnica
- B. Responsabile della Didattica di Base
- C. Responsabile della Didattica Avanzata
- D. Responsabile del Bridge a Scuola
- E. Responsabile del «Progetto Università»



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 241 del 19/07/2022

Art. 13 - Responsabile dell'Area Tecnica

1. Il Responsabile dell'Area Tecnica coincide con il Presidente del Settore Insegnamento, risponde al Presidente e al Consiglio Federale e coordina l'attività e la logistica di tutto il Settore. E' sua specifica prerogativa individuare e convocare i Relatori ed i Docenti degli stage e dei corsi di aggiornamento e l'assegnazione di incarichi e compiti finalizzati alla realizzazione di specifici progetti nel campo dell'insegnamento del bridge; in caso di vacatio temporanea il compito viene avocato dal Segretario Generale.

Art. 14 - Attribuzioni e compiti dei Responsabili

1. Rientrano nei compiti dei Responsabili Aree B), C), D), E):

- a) la programmazione della didattica e della metodologia dell'insegnamento negli ambiti di propria competenza;
- b) l'indicazione del ciclo dei corsi;
- c) lo studio e la determinazione degli strumenti didattici;
- d) l'approvazione delle metodologie e dei testi di insegnamento del bridge;

Il Responsabile del «Progetto Università» provvede, inoltre, all'attività organizzativa del progetto.

Art. 15 - Segreteria

1. La Segreteria è l'ufficio istituito presso il Settore Insegnamento per dare esecuzione alle delibere e alle disposizioni degli Organi Centrali. Cura ogni attività amministrativa ed assicura la tenuta degli atti, compresa la redazione dei verbali della Commissione Insegnamento. La Segreteria è affidata ad un Segretario, scelto tra il personale dipendente o collaboratore della F.I.G.B., che ne gestisce l'attività operativa. Il Segretario è nominato dal Presidente del Settore Insegnamento e dura in carica un quadriennio olimpico e può essere revocato. La nomina e la revoca devono essere ratificate dal Consiglio Federale.

Art. 16 - Aree Operative

1. Il territorio nazionale è suddiviso in aree regionali o interregionali, ognuna gestita da un proprio Coordinatore d'Area.

2. I Coordinatori di Area vengono designati dal Consiglio Federale su proposta della Commissione Insegnamento.

Art. 17 - Durata in carica, decadenza e revoca

1. I Responsabili e i Coordinatori durano in carica per l'intero quadriennio olimpico e decadono automaticamente allo scadere dello stesso; decadono altresì in ogni caso di scioglimento anticipato del Consiglio Federale o revoca decisa in qualsiasi momento dal Consiglio Federale stesso. In tal caso i successori rimarranno in carica per il residuo termine del quadriennio.

Art. 18 - Organi di Disciplina

1. Sono Organi di Disciplina del Settore Insegnamento, il Collegio di Disciplina ed il Collegio di Disciplina d'Appello.

2. Il Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un supplente, che subentra in caso di dimissioni o impedimento di uno dei componenti effettivi, che sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione Insegnamento e devono essere scelti tra i Maestri, Professori o Istruttori anche Benemeriti oppure fra altri soggetti in possesso di Laurea in Giurisprudenza o equipollente. Le riunioni sono valide con la presenza del Presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. In caso di assenza del Presidente del Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento, la riunione non potrà avere luogo.



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 241 del 19/07/2022

3. Il Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati in qualsiasi momento da parte del Consiglio Federale.

4. Il Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento giudica sull'operato degli Insegnanti esclusivamente sotto il profilo comportamentale e quando vengano violati i doveri previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento Tecnici Federali ed Operatori Societari, Scolastici e Universitari.

Art. 19 - Procedura e Provvedimenti

1. Ricevuti gli atti dal Presidente del Settore Insegnamento, il Collegio di Disciplina potrà:

- a) disporre direttamente l'archiviazione con provvedimento motivato, anche succintamente, che dovrà essere comunicato all'interessato, al Presidente del Settore Arbitrale ed all'autore della segnalazione;
- b) aprire il procedimento disciplinare.

In tal caso il Collegio dovrà avvisare l'Insegnante del procedimento pendente a suo carico con raccomandata a.r. o pec ed invitarlo a far pervenire una memoria scritta al Collegio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

2. La raccomandata a.r. o pec dovrà contenere l'indirizzo di posta elettronica a cui far pervenire la memoria, la descrizione dei fatti contestati e l'invito a comunicare al Collegio un indirizzo pec o di posta elettronica per tutte le successive comunicazioni e notifiche relative alla procedura con avvertenza che, in mancanza, le stesse verranno effettuate presso la Segreteria del Settore Insegnamento. L'Insegnante, nel predetto termine di trenta giorni, potrà comunque chiedere, in alternativa od in aggiunta alla memoria scritta, di essere sentito personalmente.

3. Il Collegio stabilirà la data dell'udienza da celebrarsi nei trenta giorni successivi.

4. Letta la memoria e/o sentito l'Insegnante personalmente, svolte le indagini che ritiene opportune ed acquisiti gli atti e i documenti che ritiene utili, in caso di mancato proscioglimento, il Collegio di Disciplina potrà comminare le seguenti sanzioni:

1. richiamo, che consiste in un avvertimento scritto a non ricadere più nell'errore;
2. censura, che consiste nella diffida a non ricadere nella trasgressione;
3. sospensione, da 15 giorni sino ad un anno, dall'attività di insegnamento.

5. I provvedimenti del Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento sono immediatamente esecutivi e devono essere notificati a mezzo posta elettronica ai sottoposti a giudizio, devono essere annotati sulla scheda personale e devono essere comunicati sempre tramite posta elettronica al Presidente della F.I.G.B., al Procuratore Federale, ai rappresentanti territoriali, ai Responsabili di Area e al Presidente del Settore Insegnamento.

6. Qualora ritenuti di interesse Federale, il Collegio potrà chiedere la pubblicazione dei provvedimenti di archiviazione e/o di condanna.

Art. 20 - Collegio di Disciplina d'Appello

1. Avverso i provvedimenti del Collegio di Disciplina del Settore Insegnamento è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di notifica, al Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Insegnamento che giudicherà insindacabilmente, senza formalità, con provvedimento definitivo.

2. Il Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Insegnamento è composto da tre membri effettivi, tra i quali viene individuato il Presidente, e da un supplente, che subentra in caso di dimissioni o impedimento di uno dei componenti effettivi, nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Commissione Insegnamento e devono essere scelti tra i Maestri, Professori o Istruttori anche Benemeriti oppure fra altri soggetti in possesso di Laurea in Giurisprudenza o equipollente. Le riunioni sono valide con la presenza del Presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. In caso di assenza del Presidente del Collegio di Disciplina d'Appello del Settore Arbitrale, la riunione non potrà avere luogo.

3. Il Collegio dura in carica un quadriennio olimpico ed i suoi componenti possono essere revocati in qualsiasi momento da parte del Consiglio Federale.



FIGB FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO BRIDGE



REGOLAMENTO SETTORE INSEGNAMENTO

Approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera n. 241 del 19/07/2022

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.